

Scarto di dichiarazione e spettanza del credito IVA

di [Giovambattista Palumbo](#)

Publicato il 22 Aprile 2022

Il contribuente, **in presenza della dichiarazione annuale IVA** e nel caso in cui siano comunque stati **rispettati i requisiti sostanziali** per poter fruire della **detrazione**, può avvalersi in **compensazione del credito maturato**, anche **in presenza dello scarto** della dichiarazione dei redditi.

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di **scarto della dichiarazione e spettanza del credito Iva**.

Cartella di pagamento per mancata dichiarazione IVA

Nel caso di specie la vicenda giudiziaria trae origine da **una cartella di pagamento**, emessa ex art. 36 bis Dpr 600/73 nei confronti di una **società**, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che **non spettasse l'IVA in compensazione**, come si deduceva dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2007, **non risultando il credito Iva dalla dichiarazione del 2006, scartata dal sistema informatico per errore della compilazione degli studi di settore**, e quindi da ritenersi indebitamente utilizzato in compensazione.



La **società impugnava la cartella per difetto di motivazione**, nonché per infondatezza della pretesa nel merito.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo legittimo il riporto del credito Iva e ingiustificato il recupero del credito di imposta.

A seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grad

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento